PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Sentenza n. 11957/2025 del Tribunale Ordinario di Roma - CMRC c/SISTEM.CO.I. srl - importo € 502.465,32 - Procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 56 del 21.04.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Sentenza n. 11957/2025 del Tribunale Ordinario di Roma - CMRC c/SISTEM.CO.I. srl - importo € 502.465,32 - Procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett a) D.Lgs. 267/2000";

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

l'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii secondo cui gli enti locali, con Deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, riconoscono, tra l'altro, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visti altresì:

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante "Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30.01.2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelle provenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L";

la Circolare interna, a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale, n. CMRC-2019-0000033 del 23-12-2019 "debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett. a) del D.lgs 267/2000 e Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli provenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 comma 1, lett.a), del T.U.E.L";

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale R.U. 2727 del 24.6.2016, il Servizio n. 1 del Dipartimento VII si provvedeva:

- ad affidare all'ATI costituenda tra le società Legeco s.r.l. (mandataria), Sistem Co.I. s.r.l. (mandante) A.S. Appalti stradali s.r.l. ed Impresa Costruzioni D'Ortenzi Mario (cooptate), nella qualità di seconda classificata della relativa gara, il completamento dei lavori di riqualificazione della S.P. Laurentina dal GRA al km. 23+300 circa per la somma complessiva di € 2.018.700,54, IVA inclusa;

- ad affidare alla medesima ATI costituenda (ai medesimi prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale) il completamento dei lavori di realizzazione del corridoio della mobilità Laurentina, per la somma complessiva di € 1.563.503,98, IVA inclusa;

- ad affidare alla medesima ATI costituenda (ai medesimi prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale) l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere o parti di opera per la somma complessiva di € 1.097.121,38, IVA inclusa;

in data 3.11.2016 si stipulava tra la Città metropolitana di Roma Capitale, quale stazione unica appaltante, e la ATI Legeco s.r.l. (mandataria), Sistem Co.I s.r.l. (mandante), A.S. Appalti stradali s.r.l. ed Impresa Costruzioni D'Ortenzi Mario (cooptate) il contratto rep. n. 11426 per la somma complessiva di € 4.679.325,90, IVA inclusa;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 54 del 17.1.2017, il Servizio n.1 del Dipartimento VII, effettuate le verifiche di legge, autorizzava il Raggruppamento Temporaneo di Imprese a modificare le quote di partecipazione all'interno dello stesso nella percentuale del 95% per la Sistem Co.I. s.r.l. e del 5% per la Legeco s.r.l., come richiesto dal raggruppamento stesso con nota prot. 164245/16 del 12.12.2016 e prendeva atto della conseguente assunzione in capo alla Sistem Co.I. s.r.l. del ruolo di mandataria;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 135 del 23.1.2017 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII, si autorizzava la relativa ATI a concedere in subappalto alla Sintexcal S.p.A. l'esecuzione del trattamento di rigenerazione in sito di pavimentazione stradale, pavimentazioni in conglomerato bituminoso, compresi i trattamenti con emulsioni bituminose e conglomerato bituminoso splitmastic, per la somma presunta di € 1.340.000,00, dando atto, altresì, che avrebbe provveduto al pagamento diretto al subappaltatore in base ad apposita proposta motivata di pagamento da parte dell'appaltatore, con l'indicazione della quota dei lavori eseguiti dallo stesso, precisando il relativo importo e allegandone la fattura, previa acquisizione d'ufficio del DURC;

in data 15.2.2017, con atto a rogito del Notaio Giovanni De Matteis Di Massimo rep. 70340 raccolta n. 35747, si stipulava un atto di cessione di credito derivante dal contratto di fornitura tra la Sistem Co.I. s.r.l., nella qualità di Impresa Capogruppo mandataria del RTI, e la S. Trade s.r.l. unipersonale, atto notificato a mezzo PEC al Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture Viarie in data 15.2.2017 ed assunto al prot. n. 23898/17;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 575 del 21.2.2017, si autorizzava l'ATI in oggetto a concedere in subappalto alla Sintexcal s.p.a. la realizzazione del trattamento di rigenerazione in sito della pavimentazione STRA per la somma presunta di € 167.000,00, dando contestualmente atto che si sarebbe provveduto al pagamento diretto del subappaltatore sulla base di apposita proposta motivata di pagamento da parte dell'appaltatore, con l'indicazione della quota dei lavori eseguiti dallo stesso, specificando il relativo importo, allegandone la fattura, previa acquisizione di ufficio del DURC;

con Determinazione Dirigenziale R.U. 811 del 2.3.2017, il Servizio n. 1 del Dipartimento VII, ravvisata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa di settore:

1) si prendeva atto della suddetta cessione di credito per il corrispettivo complessivo di € 383.000,00, oltre all'IVA, somma che la Sistem Co.I. avrebbe maturato nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale in virtù del contratto d'appalto relativo ai lavori di riqualificazione della S.P. Laurentina dal GRA dal km. 14+000 al km. 22+748 - CIA VS 04

1083, alle opere di realizzazione del corridoio della mobilità Laurentina dal km. 13+745 al km. 22+340 CIA MC06 0040.05, nonché ai lavori complementari - Roma - S.P. Laurentina dal Km. 14+000 al Km 22+300 riqualificazione della pavimentazione esistente CIA VS 16 0006;

2) si stabiliva che si sarebbe provveduto al pagamento diretto a favore della cessionaria S. Trade s.r.l. in sede di liquidazione di ciascun SAL, dando atto, altresì, che si sarebbe liquidato al cessionario il solo ammontare imponibile e con espressa esclusione degli importi a titolo di IVA, per il cui pagamento la cedente rimaneva la sola obbligata nei confronti della medesima cessionaria;

Atteso che:

in data 23.2.2017 con nota prot. N. 28807 il Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento VII (oggi Servizio 3 Dipartimento II) si trasmetteva al Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VII (oggi Servizio 1 del Dipartimento II) il certificato di pagamento emesso il 21.2.2017 afferente al I SAL dei lavori complementari - Roma - S.P. Laurentina dal Km. 14+000 al Km 22+300 - riqualificazione della pavimentazione esistente CIA VS 16 0006 per la somma netta di € 555.342,39, di cui € 166.165,00 per lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice Sintexcal S.p.A., giusta determinazione dirigenziale R.U. 575 del 21.2.2017;

con la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1072/2017 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII si disponeva il sub-impegno delle somme, precedentemente stornate con la determinazione dirigenziale R.U. n. 178 del 25.1.2017 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII per consentire il pagamento delle relative spettanze: alla Sistem Co.I. s.r.l. è stata destinata la somma di € 653.772,89 (IVA inclusa) per la fattura FATTPA 4/17 del 9.3.2017, mentre alla Legeco s.r.l. è stato attribuito l'importo di € 23.739,82 per la fattura 01/02;

con mandati di pagamento n. 2438 del 28.3.2017, n. 2440 del 28.3.2017 e n. 2441 del 29.3.2017 la Città metropolitana di Roma Capitale provvedeva a liquidare per intero la FATTPA 4/17 in favore della Sistem. Co.I. per la somma di € 246.237,89, in favore della Sintexcal per la somma di € 166.165,00, attesa la nota del 23.02.2017 della Sistem Co.I. S.r.l., allegata al certificato di pagamento n. 1, con la quale si attestava l'esecuzione dei lavori da parte della Sintexcal S.p.A. e con la quale si richiedeva il pagamento diretto in favore di quest'ultima e in favore della S. Trade per la somma di € 241.375,00;

in data 22.06.2018, con nota prot. 105995, si inviava al Servizio n. 1 del Dipartimento il certificato di pagamento, emesso in data 15.06.2018 dal RUP Claudio Di Biagio e dal direttore dei lavori Giovanni Quattrociocchi, relativo al V ed ultimo SAL dei lavori S. P. Laurentina - lavori di riqualificazione mediante raddoppio dal GRA al km 14+000 e adeguamento alle norme tecniche Ministero Infrastrutture e Trasporti tipo C1 dal km 14+000 al km 22+300 circa - lavori di realizzazione corridoio della mobilità dal km 13+745 al km 22+300 circa per la somma complessiva di € 254.562,67 (di cui € 76.789,13 per lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice Sintexcal s.p.a.) al netto delle penali applicate ai sensi dell'art. 9.23 comma 2.2 del capitolato speciale di appalto e delle relative ritenute a garanzia;

con la nota prot. n. 105995 del 22.6.2018 il direttore lavori ed il RUP attestava la somma da corrispondere alla mandante Legeco s.r.l., in considerazione della quota di esecuzione dei lavori alla medesima riservata ed allegavano le fatture trasmesse dalla cessionaria S. Trade s.r.l. per le forniture di conglomerato bituminoso eseguite nell'ambito dell'appalto, comunicando, altresì, di procedere, come convenuto nell'atto di cessione di credito autorizzato dalla stazione appaltante, alla liquidazione degli importi maturati dalla mandataria Sistem. Co.I. s.r.l. direttamente alla cessionaria;

con nota trasmessa a mezzo PEC dalla Sistem. Co.I. s.r.l. ed assunta al protocollo dell'amministrazione con n. 112944/18, la mandataria del RTI diffidava la stazione appaltante a versare immediatamente le somme dalla stessa ritenute dovute, deducendo la nullità e l'inefficacia dei precedenti pagamenti effettuati dalla committente alla cessionaria;

la stazione appaltante, con propria missiva a firma del dirigente del servizio n. 1 del Dipartimento VII, protocollo n. 121938 del 24.7.2018, contestava quanto dedotto dalla Sistem. Co.I. s.r.l., rappresentando, in particolare, la piena efficacia dell'atto di cessione del credito intervenuto tra le società Sistem. Co.I. s.r.l. e S. Trade s.r.l., redatto nella forma prescritta dalla legge e ritualmente notificato, a nulla rilevando nei confronti dell'amministrazione, nella qualità di debitrice ceduta, eventuali pattuizioni aggiuntive rispetto ai principi civilistici che regolamentano l'efficacia della cessione del credito;

con la nota del 24.7.2018, la stazione appaltante invitava la mandataria ad emettere la fattura per la somma complessiva di € 203.767,94, oltre all'IVA, di cui € 126.978,81 per competenze dalla stessa maturate con riferimento al V SAL in considerazione della propria quota di esecuzione lavori ed € 76.789,13 per lavorazioni eseguite dal subappaltatore e certificate dal direttore dei lavori e dal RUP;

il 27.7.2018 la Sistem. Co.I. s.r.l. diffidava nuovamente l'amministrazione ad adempiere ed inviava, al solo scopo di limitare il pregiudizio economico patito in conseguenza della committente, la fattura n. 7/18 per la somma complessiva di € 154.914,15, IVA inclusa, omettendo, tuttavia, di fatturare le somme che la stazione appaltante avrebbe dovuto liquidare in favore del subappaltatore, impedendo di fatto all'amministrazione di adempiere alle proprie obbligazioni;

come testualmente ricostruito nella narrativa della sentenza n. 11957/2025 del Tribunale di Roma, "[…] con successiva nota del 2.8.2018, la stazione appaltante, al fine di dirimere le contestazioni sull'effettiva consistenza delle lavorazioni eseguite in subappalto, aveva convocato il 29.8.2018 l'appaltatrice e la subappaltatrice per effettuare un accertamento ricostruttivo nel contraddittorio tra le parti, occasione in cui, mentre la subappaltatrice aveva consegnato documentazione al fine di comprovare che le lavorazioni alla stessa riconosciute a valere sul certificato di pagamento n. 5 fossero state effettivamente realizzate dalla Sintexcal, la mandataria, pur avendo ripetutamente contestato la legittimità delle pretese della subappaltatrice, non aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare che le lavorazioni contestate fossero state eseguite da questa o da altro soggetto diverso dalla Sintexcal";

sempre secondo quanto ricostruito nel corpo della sentenza n. 11957/2025, risulta che "[…] con apposita relazione trasmessa alla stazione appaltante in data 18.10.2018, il RUP ed il direttore dei lavori avevano fornito un dettagliato computo delle lavorazioni svolte dalla subappaltatrice e avevano confermato gli importi spettanti alla Sintexcal s.p.a., così come riportati nel certificato di pagamento n. 5 emesso il 18.6.2018, rettificando tuttavia la relativa ripartizione tra i componenti dell'ATI, in considerazione delle somme da liquidare alla cooptata Impresa Costruzioni D'Orenzi s.r.l., pari a complessivi € 26.000,00, per le lavorazioni da quest'ultima svolte nel corso dell'appalto";

in data 30.10.2018, con nota prot. 173227, l'Amministrazione richiedeva a tutti i soggetti coinvolti la trasmissione dei documenti contabili propedeutici al pagamento delle rispettive spettanze a valere sul certificato n. 5 e contestualmente diffidava la mandataria a stornare la fattura n. 7/18 con l'emissione della relativa nota di credito e di un nuovo documento contabile dell'importo complessivo netto di € 179.191,43, oltre all'IVA al 22%, per l'ammontare al lordo dell'imposta di € 218.613,54 oppure ad emettere fattura per l'importo complessivo di € 63.699,39, IVA inclusa, ad integrazione del documento contabile a suo tempo trasmesso;

nella medesima nota n. 173227 l'amministrazione rappresentava che, in caso di mancato riscontro da parte della mandataria entro il termine perentorio del 9.11.2018, questa avrebbe proceduto al pagamento diretto della subappaltatrice, previa acquisizione della fattura emessa da quest'ultima nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale;

la Sistem Co.I. non adempieva a quanto richiesto, con la citata nota, dalla Città metropolitana di Roma Capitale;

la CMRC, in attuazione di quanto rappresentato nella nota di diffida relativa alla fattura Sistem Co.I. s.r.l. 7/18, procedeva al pagamento diretto della somma di € 102.402,30, IVA esclusa, alla cessionaria S. Trade s.r.l., nonché al pagamento diretto della somma di € 24.576,51, IVA esclusa, alla subappaltatrice, mentre, con riferimento alla liquidazione delle ulteriori spettanze di quest'ultima (€ 52.212,62 netti), la medesima amministrazione chiedeva alla Sintexcal s.r.l. la trasmissione di fattura per la somma complessiva di € 63.699,40, IVA inclusa;

in data 15.10.2018 il Tribunale Ordinario di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 21948/2018, N.R.G. 57916/2018, con cui ingiungeva alla Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore, il pagamento in favore della Sistem Co.I s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 363.353,79, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo del corrispettivo del contratto d'appalto stipulato il 3.11.2016 tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, quale stazione appaltante, e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra le società LEGECO a r.1. e Sistem CO.I. s.r.l., avente ad oggetto "i lavori di riqualificazione mediante raddoppio (categoria B extraurbane principali) del GRA al Km. 14+000 e ristrutturazione ed adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti tipo C1 (mt. 10,50) della S.P. Laurentina dal km. 14+000 al Km. 22+478. Lavori di realizzazione del Corridoio della mobilità dal Km. 13+745 al Km. 22+340 ed opere complementari", di cui alle seguenti fatture:

1) n. PA 4/17 del 9.3.2017, emessa per la maggior somma di € 535.883,52 al netto dell'I.V.A e della ritenuta. da pagare per la residua somma di € 241.374,98;

2) n. PA 7/18 del 27/07/2018 per € 126.978,81, al netto dell'I.V.A.;

con atto di citazione notificato in data 29.11.2018 la Città metropolitana di Roma Capitale conveniva in giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Roma la Sistem Co.I s.r.l., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 21948/2018, N.R.G. 57916/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15.10.2018, di cui chiedeva la declaratoria di nullità o la revoca;

la CMRC eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria di cui al monitorio, eccependo di aver provveduto al pagamento della somma di cui alla fattura n. PA 4/17 del 9.3.2017 a favore della S.Trade s.r.l. e la non debenza degli importi indicati nella fattura n. PA 7/18 del 27.7.2018, trattandosi di somme pagate in parte alla S.Trade s.r.l. ed in parte alla subappaltatrice e rappresentava che la Legeco s.r.l. aveva trasmesso il decreto di sequestro conservativo emesso dal Tribunale Ordinario di

Perugia in data 23.11.2018 fino alla concorrenza della somma di € 113.700,00, insistente sulle somme dovute alla società Sistem Co.I. s.r.l. in ragione dell'appalto in oggetto e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;

con Sentenza n. 11957/2025 il Tribunale Ordinario di Roma:

- accoglieva parzialmente l'opposizione della CMRC e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 21948/2018, N.R.G. 57916/2018, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 15.10.2018;

- condannava la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore della Sistem.co.I. s.r.l. della somma di € 338.777,28, oltre agli interessi moratori ex artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 dalle scadenze al saldo per complessivi € 146.944,04;

- compensava tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condannato la Città metropolitana di Roma Capitale e la S.TRade srl, in solido tra loro, a rifondere all'opposta la residua parte, che liquida in € 14.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge per complessivi € 16.744,00;

l'importo di € 16.744,00 sarà pagato per intero dalla Citta Metropolitana che poi eserciterà azione di regresso e rivalsa nei confronti dell'Intervenuta (S. Trade S.r.l. - C.F. e P.IVA 01703890382, con sede legale in Ferrara (FE) Via G. Finati, 47 44124) per il recupero della quota di sua spettanza pari ad € 8.372,00 (accertamento n. 953/2026);

che in data 16.12.2025 con protocollo CMRC-2025-0271290 si comunicava all'Avvocato della SISTEM.CO.I. srl l'avvio dell'iter amministrativo per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex lettera a), comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per il pagamento degli importi stabiliti dal Tribunale Ordinario di Roma per il giudizio e l'intenzione dell'Amministrazione di dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma senza far maturare ulteriori oneri, invitando la controparte ad astenersi dal compiere nei confronti della Città Metropolitana di Roma Capitale azioni esecutive o prodromiche all'esecuzione;

in data 03.02.2026 si acquisiva dalla Sistem.Co.I. srl apposita dichiarazione ai sensi della quale "il rimborso dei compensi legali relativi alla sentenza n. 11957/2025 Tribunale di Roma, l'IVA è totalmente detraibile dalla scrivente, in quanto rientrante nella propria attività commerciale";

Atteso che:

la suddetta Sentenza costituisce titolo giudiziale esecutivo e dà luogo a un'obbligazione giuridicamente perfezionata non prevista nei precedenti atti di programmazione finanziaria dell'Ente;

la fattispecie rientra tra i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante da Sentenza esecutiva;

con Determinazione Dirigenziale dell'HUB II, Servizio n. 1 del Dipartimento II RU n. 996 del 09.03.2026 si stabiliva:

1) di prendere atto che l'importo complessivo di euro 502.465,32, in favore della SISTEM CO.I. S.R.L., C.F. 08265381007, con sede legale in Roma alla via Cassia n. 1081, trova copertura:

quanto ad € 338.777,28 per sorte nel QTE dell'intervento (impegni n. 1996003/2012,1996004/2012 e 1827009/2016);

quanto ad € 146.944,04 per interessi moratori ex artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 dalle scadenze al saldo ed € 16.744,00 per compensi liquidati, spese generali 15% e CPA a carico della Città metropolitana di Roma Capitale sul capitolo 110012 - Art. 3 (SENTEN), prenotazione n. 80123/2026;

2) di dare atto che l'importo di € 16.744,00 sarà pagato per intero dalla Citta metropolitana che poi eserciterà azione di regresso e rivalsa nei confronti dell'Intervenuta (S. Trade S.r.l. - C.F. e P.IVA 01703890382, con sede legale in Ferrara (FE) Via G. Finati, 47 44124) per il recupero della quota di sua spettanza pari ad € 8.372,00 (accertamento n. 953/2026);

Preso atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett b), numeri 2 e 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espresso in data 15.04.2026;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Stefano Monni ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 502.465,32, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in esecuzione della sentenza n. 11957/2025 del Tribunale Ordinario di Roma, così ripartita:

 quanto ad € 338.777,28 per sorte nel QTE dell'intervento (impegni n. 1996003/2012,1996004/2012 e 1827009/2016);

 quanto ad € 146.944,04 per interessi moratori ex artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 dalle scadenze al saldo ed € 16.744,00 per compensi liquidati, spese generali 15% e CPA a carico della

Città metropolitana di Roma Capitale sul capitolo 110012 - Art. 3 (SENTEN), prenotazione n. 80123/2026;

2) di prendere atto che sarà cura del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II “Viabilità e mobilità” predisporre tutti gli atti successivi necessari per il pagamento di quanto sopra ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, nonché inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002;

3) di prendere atto che per l'importo di € 338.777,28 relativo alla sorte capitale e di € 8.372,00 per compensi liquidati, spese generali 15% e CPA, la Città metropolitana di Roma Capitale procederà all'esercizio dell'azione di regresso e rivalsa nei confronti dell'Intervenuta S. Trade S.r.l., conferendo, a tal fine, espresso indirizzo al Dirigente del Servizio competente affinché ponga in essere, tempestivamente, ogni azione necessaria per il recupero delle somme di spettanza dell'Ente;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art. 134, c. 4 TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.